



NEX LINE S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (d.lgs. 231/2001)

PRODOTTO E VALIDATO

NEX LINE S.R.L.

P.IVA IT- 02903070171– CF: 03294760487

VIA DEI FABBRI, 28 – 25032 CHIARI (BS)

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 12 dicembre 2024.

SOMMARIO

Sommario

PARTE GENERALE

Definizioni

Presentazione della Società

1 Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- 1.1 I principi generali della normativa
- 1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente
- 1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa
- 1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

- 2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello
- 2.2 La "formalizzazione" del Modello
- 2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello
- 2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- 2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni
- 2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello
- 2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

3 L'Organismo di Vigilanza

- 3.1 I principi generali
- 3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza
- 3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

4 La diffusione del Modello e l'attività di formazione

- 4.1 I profili generali
- 4.2 La comunicazione iniziale
- 4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili
- 4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

- 5 **Il sistema disciplinare e sanzionatorio**
- 5.1 I profili generali
- 5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti
- 5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili
- 5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati
- 5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori
- 5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori
- 5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale
- 5.8 Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- A.1 Finalità
- A.2 Fattispecie di reato rilevanti
- A.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- A.5 Destinatari
- A.6 Principi di controllo e di comportamento
- A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- A.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

- B.1 Finalità
- B.2 Fattispecie di reato rilevanti
- B.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- B.5 Destinatari
- B.6 Principi di controllo e di comportamento
- B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza
- B.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE C

Reati societari, autoriciclaggio e reati tributari

- C.1 Finalità
- C.2 Fattispecie di reato rilevanti
- C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato
- C.5 Destinatari
- C.6 Principi di controllo e di comportamento
- C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- C.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE D

Delitti contro l'industria e il commercio

- D.1 Finalità
- D.2 Fattispecie di reato rilevanti
- D.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- D.5 Destinatari
- D.6 Principi di controllo e di comportamento
- D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- D.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE E

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- E.1 Finalità
- E.2 Fattispecie di reato rilevanti
- E.3 Principali aree di rischio
- E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- E.5 Destinatari

- E.6 Principi di controllo e di comportamento
- E.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- E.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE F

Reati ambientali

- F.1 Finalità
- F.2 Fattispecie di reato rilevanti
- F.3 Principali aree di rischio
- F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- F.5 Destinatari
- F.6 Principi di controllo e di comportamento
- F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- F.8 Sanzioni

PARTE SPECIALE G

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

- G.1 Finalità
- G.2 Fattispecie di reato rilevanti
- G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")
- G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato
- G.5 Destinatari
- G.6 Principi di controllo e di comportamento
- G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- G.8 Sanzioni



PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Attività sensibili: le attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CCNL: il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti di NEX LINE s.r.l. ovvero il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi.

Codice Etico: il Codice Etico di NEX LINE s.r.l. adottato dal Consiglio di amministrazione della Società.

Organo Direttivo: il Consiglio di amministrazione di NEX LINE s.r.l.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con NEX LINE s.r.l. rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Società: NEX LINE s.r.l., con sede legale in via dei Fabbri, 28, Chiari (BS).

Decreto o d.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

d.lgs. 24/2023: il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore della NEX LINE s.r.l.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Organo Direttivo di NEX LINE s.r.l., ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Segnalazioni whistleblowing: le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni sulle violazioni di cui al d.lgs. 24/2023, effettuate nel rispetto delle previsioni di tale norma.



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

NEX LINE s.r.l., azienda operativa dal 1993, opera nel settore della lavorazione di profili estrusi in lega di alluminio, in particolare è strutturata per occuparsi della fase di produzione che si sostanzia nel taglio e nella lavorazione dei pezzi, e, infine, delle fasi di assemblaggio e di verniciatura. Specificamente, la Società ha per **oggetto** (art. 2 dello Statuto):

« (...) *la produzione, lavorazione, trasformazione e il commercio in genere, si in Italia che all'estero, di manufatti e prodotti di metalli in ferro, alluminio e loro leghe, nonché il loro scambio, importazione, esportazione anche per conto terzi; - l'effettuazione di operazioni di franchising (cioè instaurare rapporti di collaborazione, in varia forma, con altre imprese), Know-How (cioè di trasmissione di conoscenze tecniche, commerciali e di altro tipo e di assistenza nella produzione), di Joint Venture (cioè contrarre una serie di impegni congiuntamente con altre imprese, al fine di giungere alla realizzazione di una operazione, un traguardo, una opera in comune) relativamente alle attività di cui sopra; - l'attuazione di attività di sviluppo ed organizzazione del marketing, indagini di prospettive economiche in campo locale, nazionale ed internazionale, indagini di sviluppo tecnologico nei suoi vari aspetti e tutto ciò che riguarda lo sviluppo della società in relazione all'oggetto sociale; - la produzione, fabbricazione e commercializzazione, sia in Italia che all'estero – in proprio e per conto terzi – di insegne luminose e non luminose, da esterni e da interni, di cassonetti pubblicitari, di insegna per la segnaletica stradale e di arredo urbano, di insegne con pubblicità elettronica computerizzata, di visualizzatori elettronici programmabili, e comunque di strutture pubblicitarie in genere; - la lavorazione e la commercializzazione di profilati metallici in ferro e di alluminio e loro leghe, di lastre di alluminio, di materie plastiche, cavi elettrici, motori ed altro materiale elettrico ed elettronico e dei relativi prodotti accessori derivati, atti ad essere variamente assemblati anche ad uso di mobili, arredi, attrezzature ed impianti (...) La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire licenze di fabbricazione, brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché concedere fidejussioni e garanzie in genere, anche reali a favore di terzi (...) La società potrà assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese già costituite, o partecipare alla costituzione di società o imprese, aventi pure lo stesso scopo o scopi complementari od affini, in via non prevalente ed al fine di stabile investimento (...) Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle norme vigenti con particolare riferimento a quelle in materia finanziaria; escludendo le attività per legge riservate a professioni protette».*

L'**attività sociale** è svolta nella sede legale sita in Chiari (BS), via dei Fabbrì, 28.

NEX LINE s.r.l. ha adottato la **certificazione ISO 9001** ed è in possesso del **certificato** di conformità e licenza d'uso del marchio di qualità RINA.

La Società persegue il predetto oggetto sociale per il tramite dei seguenti **organi sociali**:

L' **ASSEMBLEA DEI SOCI**, i cui compiti sono definiti dall'art. 11 dello Statuto della Società: «Sono di competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479, comma 2 C.C.. (...) Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società».

Il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, i cui compiti sono così definiti dall'art. 24 dello Statuto sociale: «L'organo amministrativo (...) gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto

sociale, fatta eccezione: a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. (...) L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo (...).».

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previsto dall'art. 19 dello Statuto, e gli AMMINISTRATORI DELEGATI, previsti dall'art. 25 dello Statuto, che hanno il primo la rappresentanza della società, i secondi la rappresentanza limitatamente all'ambito dei poteri loro conferiti.

L'ORGANO DI CONTROLLO, la cui figura è prevista dall'art. 24 dello Statuto sociale.

L'esercizio dell'attività sociale è garantito da un **organigramma**, che trova una ulteriore e specifica declinazione in talune delle plurime procedure di cui la Società si è dotata, e che contempla, tra tutte ed in particolare, le seguenti funzioni di responsabilità:

DIREZIONE, composta dai componenti del Consiglio di amministrazione, a cui competono le seguenti responsabilità:

- rappresentare la società nei rapporti con terzi;
- stabilire gli obiettivi generali e le strategie dell'organizzazione;
- monitorare l'operato complessivo della Società e assicurare la coerenza con gli obiettivi prefissati;
- approvare i bilanci, adempiere alle attività finanziarie e di contabilità, monitorare l'andamento economico;
- fornire direttive;
- individuare i responsabili delle funzioni sottoposte, garantendo il rispetto degli obiettivi e l'adesione alle indicazioni fornite;
- definire le politiche di controllo interno e gestire rischi strategici e operativi;
- gestire le operazioni straordinarie.

Nell'ambito della funzione di DATORE DI LAVORO ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008 la Presidente del Consiglio di amministrazione cura:

- l'organizzazione, l'informazione, la sorveglianza, la disciplina e i controlli, anche sanitari, delle persone;
- la dotazione e l'impiego di mezzi, strumenti e dispositivi prescritti o suggeriti dalla tecnica, idonei ad assicurare la tutela dei lavoratori e dei beni dell'azienda;
- la conformità alla legge e alle prescrizioni dell'autorità degli impianti, delle macchine e dei procedimenti per il contenimento dei rischi derivanti da agenti fisici e chimici, per l'abbattimento del rumore, per il trattamento dei reflui destinati agli scarichi in acqua, nel suolo o nel sottosuolo, delle polveri e dei fumi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti, assicurando in ogni caso il rispetto qualitativo e quantitativo dei parametri di legge e delle prescrizioni dell'autorità con riguardo ai rumori e scuotimenti, alle emissioni, ai reflui e ai rifiuti;
- le verifiche e la manutenzione, anche preventiva e programmata, degli edifici, delle opere, degli ambienti e posti di lavoro o di passaggio, dei magazzini, dei depositi, degli impianti, delle macchine, degli apparecchi e degli strumenti, la eventuale loro modificazione, integrazione, sostituzione, oltre che la loro inclusione nelle attività dello stabilimento o la loro esclusione da esse, allo scopo di garantirne la costante conformità alla legge, ai criteri di buona tecnica e alle prescrizioni dell'autorità;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e misure per le corrette modalità di uso degli impianti, delle macchine, degli strumenti e degli attrezzi;
- la definizione delle procedure nelle attività degli stabilimenti;

- l'aggiornamento tecnico-professionale proprio e dei soggetti della cui collaborazione si avvale.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE, al quale, coadiuvato da un assistente di produzione, competono le seguenti responsabilità:

- collaborare nella definizione delle politiche e le strategie aziendali;
- collaborare nella definizione della politica della qualità;
- collaborare nella definizione e nel mantenimento di un sistema qualità conforme alla presente norma;
- garantire nei modi e nei tempi definiti la produzione e spedizione dei prodotti ai vari clienti;
- assicurare la qualità ed il rispetto delle scadenze degli approvvigionamenti richiesti dalla produzione;
- motivare tutti i dipendenti alla corresponsabilità nel raggiungimento dell'Assicurazione Qualità;
- organizzare un programma di manutenzione preventiva e reattiva tale da garantire i livelli qualitativi specificati;
- generare statistiche adeguate di dati relativi alla produttività, qualità ed economia dei prodotti, processi e servizi, redigendo rapporti adeguati;
- coordinare la gestione del personale con la Presidente del Consiglio di amministrazione;
- verificare se gli acquisti siano eseguiti in accordo alle direttive specificate;

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1. I principi generali della normativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto l'ente saranno pertanto sottoposti a procedimento penale.

1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e indebita destinazione di denaro e cose mobili (314-bis), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (635-quater.1 c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133);
- l'ipotesi di estorsione di cui al terzo comma dell'art. 629 c.p.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e 2, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”:

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal d.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”:

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- impiego di lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 o minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis c.p.) privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nello Stato in violazione delle norme di cui al d.lgs. 286/1998 (art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, se si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis legge 13/10/1975 n. 654, oggi art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989, n. 401);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989, n. 401);
- giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 comma 4 legge 13/12/1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10/03/2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 10/03/2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10/03/2000, n. 74) e indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 10/03/2000, n. 74), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di

sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies del Decreto)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- I) sanzioni pecuniarie,
- II) sanzioni interdittive,
- III) confisca del prezzo o del profitto del reato,
- IV) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggiore gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato –prima della commissione del fatto– modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto – ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento– il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel d.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, tra cui, specificamente, la violazione delle misure di tutela del segnalante e la condotta di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
- prevedere uno o più canali (che garantiscano la riservatezza del segnalante) che consentano di presentare, anche con modalità informatiche, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello, con espresso divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione della Società.

I soggetti apicali della Società hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che operano nella Società e interagiscono con essa rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società intende:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili all'ente;
- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Società;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance dell'ente e l'immagine della Società.

2.2 La "formalizzazione" del Modello

Il lavoro svolto al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2) e, segnatamente, la Società ha proceduto a:

- a) *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"*.

A tal fine, la Società ha:

- identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal d.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti (a titolo esemplificativo: Atto

Costitutivo, Statuto, Documento di Valutazione dei Rischi, organigrammi, mansionario delle figure professionali dell'ente, procedure, ecc.);

- analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi esponenti, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto, anche attraverso interviste ai soggetti interessati;
- individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di commissione dei reati presupposto.

Con riferimento a tale esigenza, la Società ha elaborato una "Mappatura delle attività".

- b) *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2.6 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo).

- c) *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2.7 della presente Parte Generale), sia protocolli specifici (di cui alla sezione "Gestione delle risorse finanziarie" - Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo).

- d) *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".*

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in "Informazioni" e "Segnalazioni" (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale), oltre che specifici report indicati nella Tabella riportata nel Cap. 3.7.

- e) *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5 della presente Parte Generale).

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale.

- f) *"prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare".*

Con riferimento a tale esigenza, è stato adottato idoneo atto organizzativo, da considerarsi parte integrante, ed allegato alla parte generale (allegato 1) del presente Modello di organizzazione gestione e controllo, a cui si rinvia.

2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Società ha individuato le seguenti attività a rischio:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili; per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni; in caso di verifiche ed ispezioni);
- Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- Selezione e gestione dei fornitori di beni, anche durevoli, e servizi;
- Produzione e commercio di beni realizzati dalla Società;
- Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- Gestione dei cespiti della Società;
- Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale e che comportino la produzione di rifiuti.

Il Modello organizzativo si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A.** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- B.** Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- C.** Reati societari, reati tributari e autoriciclaggio;
- D.** Delitti contro l'industria e il commercio;
- E.** Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F.** Reati ambientali;
- G.** Delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Società adottato dal Consiglio di amministrazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure che costituiscono parte integrante del presente documento.

2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- organi direttivi, responsabili di funzione e procuratori speciali, ove nominati;
- dipendenti e dirigenti (eventuali);
- eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- consulenti, collaboratori e in generale i fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini del d.lgs. 231/2001;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di amministrazione; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo medesimo, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto sono:

- il Codice Etico: ovvero il documento che racchiude i principi etici –quali diritti della personalità e integrità, rispetto delle leggi, professionalità e spirito di collaborazione– che devono ispirare i comportamenti nello svolgimento dell'attività della Società in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Società;
- la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma della Società, e delle procedure, sono definiti i poteri e le responsabilità di ciascuno degli esponenti della Società stessa;
- il sistema organizzativo – le deleghe / il mansionario delle figure professionali.

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi reati sono contenuti nelle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo.

2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società dispone:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dall'ufficio amministrazione che, previa verifica, inserisce le disposizioni di pagamento che verranno poi autorizzate ed eseguite da un componente della Direzione, in coerenza con i poteri attribuiti;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla cassa della Società;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli di dettaglio sono indicati nella sezione "Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito" di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 I principi generali

Condizione necessaria prevista dal d.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed un'efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le pronunce dell'Autorità Giudiziaria in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici dell'ente e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo dell'ente e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Organo amministrativo.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: essa è garantita attraverso la previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione dei membri dell'OdV. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Società ha espressamente tenuto conto delle cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV, indicate nel successivo paragrafo 3.3.

La Società, anche in considerazione della propria struttura, si è orientata nella scelta di un Organismo monocratico, composto da un membro esterno, con competenze legali (con particolare riguardo alla materia penale).

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto

al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla propria nomina, sia:

- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati al numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del suo incarico.

Il componente dell'OdV è, inoltre, sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nel numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il relativo corrispettivo ed il budget a disposizione dell'Organismo vengono determinati dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento, anche attraverso informative e proposte al Consiglio di amministrazione.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza può, tuttavia, autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo amministrativo della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni dell'ente ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- segnala all'Organo amministrativo le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione, nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

In forza di delibera del Consiglio di amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è stata affidata la gestione del canale di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

3.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Dirigente e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: la prima, su base continuativa, e la seconda, a cadenza annuale, attraverso una relazione scritta, che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, anche in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti ed in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello, e definisce il piano di attività previste per l'anno successivo (con indicazione delle attività da svolgere, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi). L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- a) segnalazioni;**
- b) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini, nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture dell'ente.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza possono essere conservati presso gli uffici della Società, purché contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili solo ai suoi componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio; in alternativa, tali atti possono essere conservati a cura di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato dall'Organismo stesso.

a) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Tutti i Destinatari sono, altresì, tenuti a segnalare prontamente ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo), che consiste alternativamente in:

- condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001
- violazioni del Modello e/o del Codice Etico;

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che siano stati commessi;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti).

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni, che dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, possono essere effettuate:

- a mezzo di posta ordinaria, in busta chiusa riservata, all'indirizzo via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia ed indirizzata a "Organismo di Vigilanza di NEX LINE S.R.L. presso Assoservizi srl";
- oralmente, telefonando al numero 331.6669346, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:30, esclusi i consueti periodi festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V;
- Attraverso piattaforma informatica all'indirizzo di seguito riportato <https://whistleblowing4you.assoservizibrescia.it/nexlinesrl>

Per tutte le specifiche, si fa completo rinvio all'allegato 1 parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo.

Si rappresenta che l'Organismo di Vigilanza, al fine di poter ricevere i flussi periodici e per permettere la propria operatività, si è dotato di indirizzo di posta elettronica servizio.odv.nexlinesrl@assoservizibrescia.it. Sul punto si rammenta che, in ordine alla riservatezza di tale strumento, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali».

Per tutte le specifiche, si fa completo rinvio all'allegato 1 parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo.

b) Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche officiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei flussi informativi che debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza:

Oggetto	Struttura responsabile	Periodicità	Contenuto
Operazioni straordinarie	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Variazione organigramma	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Sistema delle deleghe e delle procure	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Piano formativo annuale	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Annuale	Copia del piano formativo annuale
Partecipazioni ad appalti e/o bandi	Consiglio di amministrazione	Trimestrale	Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi
Procedure	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia delle modifiche di procedure esistenti o di nuove procedure
Bilancio	Revisore unico	Annuale	Relazione sul bilancio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Annuale	Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Ad evento	Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 81/2008
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Ad evento	Relazione su infortunio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Semestrale	Statistiche sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Semestrale	Elenco dei programmi di informazione formazione realizzati

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: controlli	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Semestrale	Esiti dei controlli effettuati sui luoghi di lavoro per verificare il puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche.
Privacy	Consiglio di amministrazione	Annuale	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali
Information technology	Consigliere delegato Davide Chiarini	Annuale	Relazione sul sistema IT adottato nella Società
Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati	Consigliere delegato Davide Chiarini	Semestrale	Elenco di eventuali irregolarità anche riferite all'utilizzo dei codici di accesso
Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni	Consiglio di amministrazione	Semestrale	Dettaglio delle dazioni
Comunicazioni/ricieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia delle comunicazioni/ricieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e /o dalle Forze dell'Ordine
Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere	Datore di Lavoro ex d.lgs. 81/2008	Ad evento	Copia verbali degli organi ispettivi e relazione in merito alle ispezioni effettuate
Richieste licenze/autorizzazioni	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze/autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa
Contenziosi in corso	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Relazione in merito ai contenziosi in corso
Provvedimenti disciplinari	Presidente Consiglio di amministrazione	Ad evento	Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati
Procedimenti giudiziari	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere
Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario
Assunzioni di cittadini di Stati terzi	Presidente Consiglio di amministrazione	Ad evento	Generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso
Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione	Partecipanti all'incontro	Ad evento	Verbale dell'incontro
Attivazione/interruzione certificazione	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Documentazione comprovante l'avvio o la

			cessazione di certificazione
Audit certificazioni in essere	Consiglio di amministrazione	Ad evento	Relazione di audit

4. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

4.1 I profili generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società stessa.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dagli Organi Direttivi, coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse della Società tramite apposita comunicazione ufficiale degli Organi Direttivi.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti (ove presenti) devono sottoscrivere un apposito modulo tramite il quale attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata, ad essi accessibile.

Dell'approvazione del Modello e delle sue successive modifiche ed integrazioni è data comunicazione.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito di tale area.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano: il contesto normativo, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato, comprensivo delle Parti Speciali, la disciplina delle segnalazioni di violazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della Società, tramite le risorse competenti, istituire un apposito archivio informatico nel server condiviso, dedicato al tema e aggiornato periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

4.4 L' informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal d.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Tale sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Codice Etico e nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dalla Presidente del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva e del grado della colpa.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, sentito l'OdV, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli adottati dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento, e rinvio, alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi (di seguito CCNL). In tal senso restato ferme – e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL predetto.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa sono comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

Rimprovero verbale: si applica nel caso delle di infrazioni di lieve entità dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, correlandosi detto

comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di mancanze di gravità inferiore rispetto a quelle indicate nel prosieguo.

Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale (retribuzione base e contingenza): Si applica, comunque, in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. A titolo meramente esemplificativo, la multa verrà comminata nei casi di:

- *inosservanza dell'orario di lavoro;*
- *assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno; per tale caso la multa potrà variare dal 5 al 15 per cento della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;*
- *inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi punti dedicati alla sospensione e al licenziamento;*
- *irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;*
- *mancata comunicazione della variazione di domicilio;*
- *irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.*

Sospensione: si applica per infrazioni che, pur essendo gravi, si ritiene non meritino ancora la sanzione del licenziamento. In particolare, si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerato di media gravità. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché in merito ad ogni violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure che ne costituiscono parte integrante. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Società, al D. Lgs. 24/2023 o in ordine a tematiche relative come, per esempio, violazioni delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 e/o effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate. Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, la sospensione verranno applicate nei casi di:

- *inosservanza ripetuta per oltre due volte dell'orario di lavoro;*
- *assenza arbitraria di durata superiore ad 1 giorno e non superiore a 4;*
- *inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;*
- *presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;*
- *abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al successivo punto dedicato al licenziamento in caso di abbandono del posto di lavoro di particolari categorie di dipendenti o in caso di pericolo per l'incolumità dei dipendenti o la sicurezza degli impianti*

- *esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;*
- *insubordinazione verso i superiori;*
- *irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;*
- *mancanze di analoga gravità.*

Licenziamento: i licenziamenti individuali sono regolati dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.

In particolare, vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro si applica per mancanze nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi di legge, tra i quali a titolo meramente esemplificativo sono ricompresi:

- *grave e reiterata violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, tanto in ipotesi di contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con i principi di cui al Codice Etico, le regole di comportamento del presente Modello o le procedure che ne costituiscono parte integrante che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria;*
- *redazione di documentazione incompleta o non veritiera;*
- *omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;*
- *violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.*
- *assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi;*
- *assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;*
- *abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implicino gli stessi pregiudizi;*
- *inosservanza delle norme mediche per malattia;*
- *grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;*
- *danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;*
- *inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli*
- *impianti;*
- *condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione*
- *commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;*
- *alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'inter-no dei reparti di lavorazione o degli uffici;*
- *furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;*

- *trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti;*
- *esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;*
- *mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.*

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili di area/ufficio/funzione, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Responsabile alla Società.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello da parte dei Responsabili stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Responsabile, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 (su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale) e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni applicabili sono quelle riportate nel precedente Cap. 5.2 in relazione alla gravità della condotta accertata.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori individuati

Nei confronti del Socio/Procuratore che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l'Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo dalla metà a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- sospensione temporanea dall'incarico e/o dall'attività;
- revoca, totale o parziale, degli incarichi e/o delle eventuali procure.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Fornitori

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l’Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di Consulenti, Collaboratori e, in generale, Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di amministrazione (e, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l’Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate), l’OdV informa l’Organo di Controllo e l’intero Consiglio di amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui l’immediato intervento dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l’immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Con riguardo ad eventuali segnalazioni di violazioni poste in essere da uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza, in caso di mancata gestione, verifica ed analisi di tali segnalazioni ovvero di adozione di procedure di loro gestione non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Collegio Sindacale, valutata la gravità della violazione, prende gli opportuni provvedimenti, tra cui l’immediato intervento dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

5.7 Le misure nei confronti dell’Organo di Controllo

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l’Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di uno o più membri dell’Organo di Controllo, l’OdV informa immediatamente il Consiglio di amministrazione, che assumerà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee, se del caso interessando l’Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, ai sensi dello Statuto della Società.

5.8 Le misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Ferme restando le cause di revoca, decadenza e sospensione (su cui si veda il Cap. 3.3 della presente Parte generale), in caso di realizzazione di uno dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel d.lgs. 24/2023 –su cui si veda l’Allegato 1 alla presente Parte generale– e/o l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte dei singoli membri dell’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle loro funzioni, il Consiglio di amministrazione provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità della violazione.



In particolare, in base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente dell'OdV, le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e la revoca dell'incarico.

In caso di mancata gestione, verifica ed analisi delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Consiglio di amministrazione, valutata la gravità della violazione, può procedere alla revoca dell'incarico per giusta causa, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

Allegato 1 - Atto organizzativo per la segnalazione delle violazioni ex d.lgs. 24/2023